

Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci dell'Associazione Italiana

Contro l'Epilessia Umbria Odv

L'anno 2022, il giorno 19 del mese di novembre, alle ore 15.00, presso la sede sociale sita in Terni, in Vico della fontanella n. 29, in seconda convocazione,

si è riunita l'Assemblea dei Soci dell'Associazione Italiana Contro l'Epilessia in seduta straordinaria per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

1. presentazione ed eventuale approvazione degli adeguamenti statutari per l'aggiornamento dello Statuto sociale a seguito del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106" a seguito di richiesta della comunicazione inviata dalla Dott.ssa Cappannelli della Regione Umbria "Procedura di verifica sulla conformità degli statuti al D.Lgs. 117/2017 – comunicazione esito esame ai sensi dell'art. 31 comma 8 del D.M. 106/2020".

I soci presenti, chiamano a presiedere la riunione il Sig. Lorenzo Gianfelice, Presidente uscente del Comitato di Gestione dell'Associazione, e la Sig.ra Loreta Corvelli quale Segretario ed estensore del presente verbale.

A norma del vigente statuto sociale assume la presidenza il presidente uscente dell'Associazione, sig. Lorenzo Gianfelice, il quale, rilevato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, accertata la presenza di un numero di Soci sufficiente a deliberare in prima convocazione in seduta straordinaria sulle modifiche statutarie (n. 27 soci aventi diritto al voto – di cui 7 per delega – su n. 27 soci iscritti), dichiara che la stessa deve intendersi pienamente regolare e

valida e chiama a fungere da segretario la Sig.ra Anna Maltempi.

Prende la parola il Presidente dell'Assemblea Sig. Lorenzo Gianfelice il quale illustra ai soci la necessità di modificare lo Statuto dell'Associazione per renderlo conforme a quanto richiesto dalla nuova normativa a fronte di una richiesta inviata dal competente ufficio della Regione Umbria.

Il Presidente dà lettura del testo del nuovo Statuto associativo soffermandosi in particolare sugli articoli che sono stati variati e fornendo tutte le opportune informazioni in merito alle variazioni.

L'Assemblea, dopo la lettura dei documenti, alla quale fa seguito ampia ed esauriente discussione, all'unanimità, approva il nuovo Statuto sociale così come modificato che si allega al presente verbale.

Considerato che le modifiche statutarie sono state necessarie per l'adeguamento alla normativa in tema di Enti del Terzo settore (D.Lgs. n. 117/2017), l'Associazione provvederà a richiedere l'esenzione dell'imposta di registro e di bollo così come stabilito dall'art. 82, commi 3 e 5 del D.Lgs. n. 117/2017 per la registrazione del presente documento e dello Statuto allegato.

L'Assemblea delega il Presidente a provvedere alla registrazione del presente statuto ed alla migrazione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore a far tempo dalla data della sua istituzione.

Alle ore 17.34, non essendovi più argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

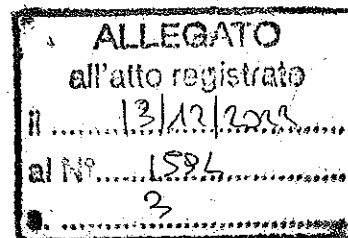
Il Segretario, *Loreta Corvelli*

Il Presidente, *Lorenzo Gianfelice*



REGISTRATO A TERNI IL 12/12/2022
AL N. 1594 MOD. SERIE 3
ATT. PRIVATO E ESAME

P. IL DIRETTORE PROVINCIALE
L'ADDETTO
Sergio Niki



ASSOCIAZIONE ITALIANA CONTRO L'EPILESSIA UMBRIA ODV
STATUTO

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita un'organizzazione di volontariato denominata "Associazione Italiana Contro l'Epilessia Umbria OdV" per brevità anche "AICE UMBRIA ODV".

L'Associazione è apartitica, apolitica, aconfessionale, senza fini di lucro anche indiretto. L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 2 - Sede

La sede legale è fissata presso il Centro Sociale Guglielmi in Terni, con sede in Vico della fontanella n. 29.

L'eventuale trasferimento della sede legale nell'ambito del medesimo comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'assemblea ordinaria dei soci.

Il consiglio direttivo ha facoltà di istituire, nel relativo territorio regionale, sezioni, sedi operative o sedi secondarie.

Articolo 3 - Scopi

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

Scopi dell'Associazione sono la piena cittadinanza delle persone con epilessia, il sostegno al servizio sanitario a carattere universalistico con presa in cura, omogenea su tutto il territorio regionale, sia per gli aspetti sanitari sia sociali, la promozione di disposti inclusivi e la rimozione di quelli discriminanti le persone con epilessia e loro famiglie ed il sostegno alla ricerca scientifica rivolta alla conoscenza e cura delle epilessie.

L'Associazione svolge la propria attività nella regione Umbria.

Eventuali attività svolte sul restante territorio nazionale, o i cui effetti hanno valenza o primario riflesso nazionale, devono essere comunicate ed autorizzate dal consiglio nazionale dell'**Associazione Italiana Contro l'Epilessia OdV** a cui si aderisce.

Per perseguire tali scopi l'Associazione si prefigge di svolgere, per l'ambito del territorio regionale di riferimento, le seguenti attività:

- 1) interventi e servizi sociali, individuando in particolare le seguenti azioni:
 - a) raccogliere e divulgare ogni possibile informazione in materia di epilessia e dei suoi aspetti sociali e psicologici, anche promuovendo nel relativo ambito di competenza regionale, congressi, convegni, riunioni, conferenze divulgative sugli aspetti sanitari, sociali e scientifici dell'epilessia e patrocinando studi e ricerche;
 - b) coltivare i rapporti di collaborazione con gli organismi regionali e del relativo territorio che perseguono gli stessi fini con particolare riferimento ai membri delle associazioni internazionali IBE (*International Bureau for Epilepsy*) ed ILAE (*International League Against Epilepsy*) e a quelli dell'associazione nazionale FISH (*Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap*);
 - c) partecipare, ove richiesto e/o concordato, alla definizione e all'attuazione dei programmi promossi dalle sezioni territoriali e di quelli, inerenti l'epilessia, promossi, per il relativo ambito regionale, da enti privati, pubblici o di diritto pubblico;
 - d) promuovere iniziative di sensibilizzazione e formazione al servizio delle famiglie in relazione ai loro compiti sociali ed educativi;
 - e) promuovere, anche tramite le associazioni territoriali, tutte le iniziative per l'orientamento, la formazione, la qualificazione professionale dei soggetti con epilessia, ai fini dell'inserimento professionale dei soggetti con epilessia ai fini dell'inserimento lavorativo, stipulando, quando di coinvolgimento regionale, apposite convenzioni con enti ed aziende pubblici e privati, con laboratori protetti e con cooperative, e comunque ogni altra iniziativa ed attività ritenuta utile per il raggiungimento degli scopi associativi;
 - f) promuovere la costituzione di sezioni territoriali ove esistenti;
 - g) organizzare e promuovere, anche in collaborazione con le sezioni territoriali, conferenze e corsi di aggiornamento per operatori a contatto con il pubblico al fine di far conoscere ogni aspetto delle condizioni patologiche raccolte nel termine epilessia e le problematiche alla stessa connessa.
- 2) interventi e prestazioni sanitarie, in particolare attraverso azioni di promozione, coordinamento, indirizzo ed incentivo di ogni iniziativa posta in essere da enti e organizzazioni private e pubblicate dirette all'assistenza, alla cura, alla riabilitazione, all'inclusione sociale;

- 3) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, individuando in particolare le seguenti azioni:
- a) avviare e mantenere rapporti con i competenti organi regionali, per la promozione di leggi, provvedimenti e regolamenti a favore delle persone con epilessia e loro familiari;
 - b) promuovere e partecipare ad ogni iniziativa, anche giudiziale, per la tutela delle persone con epilessia, dell'associazione e dei propri associati in qualità di ente esponentiale di interessi collettivi delle persone con epilessia, loro familiari, nonché operatori dei servizi a loro dedicati;
- 4) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività d'interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo settore;
- 5) interventi di beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

L'Associazione potrà svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa ed ambito di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta e, in ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'articolo 6 del D.Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'articolo 7 del D.Lgs. 117/2017, anche attività di raccolta fondi -attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva- al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Articolo 4 - Soci

L'Associazione si compone di un numero illimitato di Soci.

Possono far parte dell'Associazione sia le persone fisiche che gli enti del Terzo settore o comunque soggetti senza scopo di lucro.

All'Associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguirne lo scopo e di dividerne lo statuto.

Sono soci coloro che, previa ammissione, si impegnano a cooperare idealmente e materialmente al raggiungimento delle finalità dell'Associazione.

I soci dovranno versare all'atto dell'ammissione ed annualmente la quota associativa che sarà stabilita dal consiglio direttivo.

Tutti i soci hanno pari diritti e doveri nel perseguimento degli scopi associativi.

Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l'Associazione si propone.

Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnano a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

I soci fondatori sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione e sono formalmente intervenuti all'atto costitutivo. Hanno diritto di voto in quanto tali, ma, solo se ammessi quali soci ordinari in conformità alle norme del presente statuto.

I soci ordinari sono le persone la cui domanda di ammissione verrà accettata dal consiglio direttivo e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota associativa che sarà stabilita annualmente dal consiglio direttivo.

I soci devono impegnarsi a cooperare moralmente e materialmente al raggiungimento delle finalità dell'Associazione.

Su indicazione del consiglio direttivo, l'assemblea potrà nominare benemeriti, unicamente persone fisiche, fra coloro che abbiano svolto attività di particolare rilevanza a favore dell'Associazione. I benemeriti, in quanto non soci, non hanno diritto di voto né obbligo di partecipazione alle attività sociali, ma hanno diritto a ricevere periodicamente le informazioni sulle attività dell'associazione e a partecipare alle relative iniziative.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'articolo 9 del presente Statuto.

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione e di esclusione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

E' espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Possono far parte dell'associazione sia le persone fisiche che gli Enti del Terzo settore o comunque soggetti senza scopo di lucro.

Hanno diritto di essere iscritte all'associazione, previa ammissione da parte del consiglio direttivo, le associazioni che, a livello territoriale, abbiano i medesimi scopi dell'articolo 3 del presente statuto e le caratteristiche del comma precedente.

Le associazioni territoriali hanno competenza limitata al proprio territorio e non possono assumere, senza formale autorizzazione del consiglio direttivo dell'**AICE UMBRIA ODV**, atti con organismi internazionali, nazionali o regionali, pubblici o privati. Eventuali attività svolte sul restante territorio regionali, o i cui effetti hanno una valenza o primario riflesso regionale o sul territorio regionale di non propria specifica

competenza, devono essere anticipatamente comunicate ed autorizzate dal consiglio direttivo dell'**AICE UMBRIA ODV** a cui si aderisce.

Alle associazioni territoriali viene riconosciuto il diritto all'uso del logo e della denominazione "**AICE**", titolare dello stesso.

Le associazioni territoriali saranno rappresentate all'interno dell'associazione dai rispettivi organi e dovranno comunque rispettare i criteri di cui all'articolo 8 del presente Statuto.

Articolo 5 - Attività dei soci

L'attività dei soci, prestata a favore dell'Associazione, è volontaria e non può essere retribuita da alcuno in alcun modo diretto o indiretto, nemmeno dal beneficiario.

Ai soci che prestano la loro opera a favore dell'Associazione possono essere, dalla stessa, soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente prestabiliti dal consiglio direttivo dell'Associazione stessa.

La qualità di socio è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione di cui il socio fa parte.

Articolo 6 - Determinazione della quota associativa

Il consiglio direttivo delibera, di anno in anno, in concomitanza con l'approvazione del rendiconto, l'ammontare della quota associativa dovuta dai soci.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Articolo 7 - Criteri di ammissione

Coloro che intendono diventare soci dell'**AICE UMBRIA ODV** dovranno farne richiesta scritta al consiglio direttivo.

Essi devono impegnarsi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione.

La richiesta di adesione, dopo la verifica di corrispondenza alle norme del presente statuto, dovrà essere accettata dal consiglio direttivo e comunicata al richiedente.

In caso di decisione negativa, da comunicare in forma scritta, il richiedente può ricorrere contro tale decisione entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento nei modi e nelle forme previste dall'articolo 31 dello Statuto.

Le associazioni territoriali per diventare soci dell'**AICE UMBRIA ODV** dovranno avere inoltre i seguenti requisiti:

- a) uno statuto con identici o simili scopi sociali; lo statuto dovrà essere conforme alle vigenti leggi nazionali sul volontariato e sul terzo settore, dovrà prevedere la nomina di delegati, che, in aggiunta al presidente o al vicepresidente dell'**AICE** territoriale parteciperanno anch'essi, con diritto di voto all'assemblea dei soci, nella misura di uno ogni cinquanta soci o rimanente frazione superiore a

venticinque e comunque fino ad un numero massimo di 5 delegati (compresi il presidente o il vicepresidente);

- b) una gestione amministrativa e fiscale conforme alle leggi vigenti, con rendiconti redatti conformemente alle disposizioni di legge e regolarmente approvati dai rispettivi organi assembleari;
- c) una previsione statutaria di un organo di controllo, anche monocratico, nei casi previsti dal D.Lgs. 117/2017.

Tali associazioni dovranno inoltre dimostrare che i fondi dalle stesse raccolti vengono destinati esclusivamente agli scopi sociali.

La richiesta di adesione sarà valutata dal consiglio direttivo che esprimerà in merito la propria decisione in senso positivo o negativo entro sessanta giorni dalla data della richiesta dandone comunicazione al richiedente.

In caso di decisione negativa, da comunicare in forma scritta, il richiedente può ricorrere contro tale decisione entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento nei modi e nelle forme previste dall'articolo 34 dello Statuto.

La qualità di socio si intende rinnovata tacitamente ogni anno, salvo quanto disposto nel successivo articolo 9.

Le disposizioni di cui sopra all'articolo 4 (diritto all'uso del logo e della denominazione) ed al presente articolo sono efficaci altresì nei confronti delle associazioni socie alla data odierna.

Articolo 8 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto di partecipare alle assemblee dell'Associazione.

Ciascun socio ha diritto ad un voto.

Le associazioni territoriali hanno diritto di voto nella misura prevista dall'articolo 7 secondo il numero dei delegati e cioè un voto per il presidente o vicepresidente dell'associazione territoriale ed un voto per ogni delegato che rappresenti cento associati per associazione territoriale o frazione di essi superiore a cinquanta, fino ad un massimo di 5 voti attribuibili a ciascuna associazione.

Inoltre, i soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere dell'elettorato attivo e passivo;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi, libri sociali e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenere copia, previa richiesta per iscritti al consiglio direttivo. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti da **AICE UMBRIA ODV** in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo.

In ogni caso, **AICE UMBRIA ODV** potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

L'appartenenza all'**AICE UMBRIA ODV** ha carattere libero, volontario e non può avere carattere temporaneo, impegna gli aderenti al rispetto del presente Statuto, dei regolamenti e delle decisioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

Il socio è tenuto al pagamento della quota associativa annua, nella misura stabilita dal consiglio direttivo.

Il rinnovo tacito dell'iscrizione è subordinato a tale pagamento ed al rispetto delle norme del presente Statuto.

Articolo 9 - Perdita della qualifica di socio

La qualità di socio si perde:

- a) per espressa volontà del socio con comunicazione per iscritto al consiglio direttivo;
- b) per morosità: le quote associative devono essere versate entro il 30 settembre di ciascun anno, il mancato versamento della quota associativa entro la data stabilita produrrà la messa in mora del socio, previa comunicazione allo stesso della morosità, con invito a versare la quota associativa entro il 31 dicembre dell'anno in corso, il mancato versamento entro tale termine comporterà la perdita della qualità di socio è subordinata ad atto deliberativo del consiglio direttivo;
- c) per radiazione: la radiazione si applica al socio che abbia violato il presente statuto o le deliberazioni degli organi sociali legalmente prese, o abbia agito contro gli interessi del buon nome dell'associazione, o abbia portato grave nocumento alla medesima, agli organi associativi od ai singoli soci, o siano venute meno le condizioni di ammissione di cui all'articolo 7. La radiazione è deliberata dal consiglio direttivo e notificata al radiato per iscritto. Il socio radiato può ricorrere contro tale decisione entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento nei modi e nelle forme previste dall'articolo 32 dello statuto;
- d) la perdita della qualifica di socio comporta automaticamente la perdita del diritto di utilizzo della denominazione sociale dell'associazione e del relativo logo.

Articolo 10 - Organi associativi

Gli organi associativi sono:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio direttivo;
- c) il presidente;
- d) il vice-presidente;
- e) il segretario;
- f) l'organo di controllo.

Le cariche sociali, ad eccezione degli eventuali componenti dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 2, art. 2397 del codice civile, sono

totalmente gratuite, potranno essere rimborsate solamente le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti stabiliti preventivamente dal consiglio direttivo su proposta del presidente.

Articolo 11 - Assemblea dei soci

L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. E' il massimo organo rappresentativo dei soci dell'Associazione che la costituiscono.

E' convocata due volte l'anno, in via ordinaria, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio o rendiconto economico e finanziario consuntivo, del bilancio preventivo e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo); è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Salvo ove diversamente previsto, l'Assemblea in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea validamente costituita.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, scissione o la trasformazione dell'Associazione, occorre in prima convocazione la presenza (personale o per delega) di almeno i tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza (personale o per delega) di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti.

Per l'Assemblea straordinaria di delibera sullo scioglimento è richiesto il voto favorevole di almeno i 3/4 dei soci aventi diritto.

Nelle Assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i Soci iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa annuale. Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare in Assemblea sino ad un massimo di due soci.

La convocazione è effettuata dal Consiglio Direttivo con avviso, da affiggere all'albo o nella bacheca della sede dell'Associazione o da portare a conoscenza dei soci con altre forme di pubblicità (quali, ad esempio, comunicazione scritta con posta ordinaria, ovvero a mezzo di posta elettronica, con obbligo di trasmissione di avvenuta ricezione, fax...) almeno quindici giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione. L'Assemblea sia

ordinaria che straordinaria è normalmente presieduta dal Presidente, salvo il caso in cui l'Assemblea, a maggioranza dei presenti, provveda a nominare, per singola adunanza, il proprio presidente.

L'Assemblea nomina un Segretario e, all'occorrenza, gli scrutatori.

Le deliberazioni sono assunte con voto palese, tranne nei casi in cui venga richiesto il voto segreto dalla legge o da almeno il trenta per cento dei soci presenti.

Di ogni seduta dell'Assemblea è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale da trascriversi sul libro delle adunanze dell'Assemblea, custodito a cura del Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione.

Articolo 12 - Composizione dell'assemblea

Hanno diritto di intervenire in assemblea i soci risultanti dal libro soci aggiornato al trentesimo giorno precedente l'assemblea.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

Ogni socio persona fisica potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di una delega.

Le associazioni territoriali socie sono rappresentate dal presidente o dal vice presidente delle stesse e dai delegati, così come previsto dall'articolo 7 del presente statuto. All'assemblea dei soci sono ammessi come semplici uditori senza diritto di parola o di voto, tutti i soci delle associazioni territoriali socie.

Articolo 13 - Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- 1) elabora e fissa i principi e gli indirizzi generali dell'Associazione;
- 2) approva il bilancio di esercizio, quello preventivo e il bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia comunque ritenuta opportuna dal Comitato di Gestione);
- 3) effettua proposte per le attività istituzionali, secondarie e strumentali;
- 4) delibera le modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- 5) previa determinazione del numero dei componenti, elegge e revoca il Comitato di Gestione;
- 6) nomina l'Organo di Controllo, la società di revisione legale o il revisore legale dei conti ciascuno nei casi in cui le relative nomine siano obbligatorie ai sensi del Codice del Terzo settore;
- 7) delibera in merito alla eventuale costituzione del Collegio dei Probiviri e ne nomina i relativi membri;
- 8) delibera in merito ai ricorsi in materia di esclusione dei soci, nei casi in cui non venga nominato il Collegio dei Probiviri;
- 9) delibera in ordine alla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;

10) delibera sulle scelte del metodo delle votazioni proposte dal Comitato di Gestione;

11) può nominare, con riferimento alle singole adunanze assembleari, il proprio presidente.

Articolo 14 - Consiglio direttivo

L'Associazione è amministrata da un consiglio direttivo, composto da 3 a 5 membri eletti dall'assemblea dei soci, proposti dai soci, scelti tra i soci e gli iscritti delle associazioni socie. Esso dura in carica 5 anni e i suoi membri sono rieleggibili. Il numero dei componenti del consiglio direttivo viene determinato dall'assemblea prima dell'elezione dello stesso.

Alle riunioni del consiglio direttivo possono partecipare il presidente onorario ed il presidente uscente, denominato past president, con parere esclusivamente consultivo. Nessun compenso è dovuto ai membri del consiglio direttivo.

Articolo 15 - Convocazione del consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è convocato dal presidente tutte le volte che se ne avverte la necessità, o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, e comunque almeno ogni quadrimestre. La convocazione avviene tramite comunicazione inviata per lettera raccomandata o fax o posta elettronica diretta ad ogni singolo componente del consiglio direttivo ed ai membri dell'organo di controllo se esistente. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, il luogo e la data di convocazione, deve essere inviato con almeno 15 giorni di preavviso o con un preavviso di 5 giorni in caso di provata urgenza.

In ogni caso si riunirà una volta l'anno per deliberare in ordine al bilancio o rendiconto consuntivo.

La convocazione avviene con mezzi concordati e a data certa, diretta ad ogni singolo componente e ai membri dell'organo di controllo se nominato. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, il luogo e la data di convocazione, deve essere inviato con almeno dieci giorni di preavviso o con un preavviso di almeno cinque giorni in caso di provata urgenza.

La prima convocazione del consiglio direttivo spetta al presidente uscente o dimissionario, e dovrà essere effettuata entro trenta giorni dalla nomina del nuovo consiglio da parte dell'assemblea dei soci.

Il presidente uscente rimarrà in carica sino alla nomina del nuovo presidente.

Articolo 16 - Deliberazioni del consiglio direttivo

Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.

Il consiglio direttivo delibera a maggioranza dei presenti.

Il consiglio è presieduto dal presidente o da chi ne fa le veci, verrà chiamato alla funzione di segretario della riunione il segretario o in sua mancanza un consigliere scelto dal presidente. Il consigliere che, senza giustificato motivo, non sia presente a tre

sedute nell'arco di un anno solare, può essere dichiarato decaduto dalla carica, previa contestazione delle assenze e delibera in merito del consiglio direttivo. Il consigliere dichiarato decaduto o dimissionario sarà sostituito dal primo non eletto, oppure, in assenza di questi, da un altro consigliere nominato dall'assemblea dei soci nella prima riunione della stessa. Le deliberazioni del consiglio direttivo saranno trascritte in apposito libro denominato "Libro verbali consiglio" a cura del segretario e saranno sottoscritte dallo stesso e dal presidente.

Articolo 17 - Funzioni del consiglio direttivo

Al consiglio direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'associazione e precisamente, il consiglio:

- a) determina ed approva i regolamenti sia per l'attuazione del presente statuto, sia per qualsiasi altra esigenza dell'associazione;
- b) determina l'attuazione dell'attività dell'associazione in conformità agli indirizzi deliberati dall'assemblea dei soci sulla base di un programma pluriennale, articolato in modo tale che sia possibile fissarne le progressive linee di sviluppo nell'ambito dell'arco di tempo desiderato;
- c) determina le collaborazioni ed i programmi specifici, nonché l'attività annuale così come proposta dall'assemblea, verificandone la corrispondenza con il programma pluriennale e con le disponibilità di bilancio;
- d) predispone il bilancio o rendiconto preventivo e consultivo e l'eventuale bilancio sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, curandone la trasmissione ai soci con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data prevista dell'assemblea;
- e) delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti previsti dagli articoli 6 e 9 del presente statuto.

Il consiglio può delegare i propri poteri ad uno o più consiglieri con specifica indicazione dei poteri stessi e di eventuali vincoli a loro servizio, fissando i tempi delle singole operazioni nonché i limiti di spesa.

Il consiglio elegge nel proprio seno il presidente e, su proposta dello stesso, nomina:

- a) uno o più vice presidenti scelti tra i componenti del consiglio;
- b) il tesoriere;
- c) il segretario.

Articolo 18 - Presidente onorario

Il presidente onorario eventualmente eletto dall'assemblea dei soci con funzioni di rappresentatività dell'Associazione può partecipare alle sedute dell'assemblea e del consiglio direttivo ma non ha diritto di voto.

Articolo 19 - Past president

Il past president può partecipare alle sedute dell'assemblea e del consiglio direttivo con facoltà di esprimere il proprio parere in merito ad ogni deliberazione senza diritto di voto.

Articolo 20 - Presidente

Il presidente è eletto dal consiglio direttivo nel suo seno con mandato di durata pari alla durata del consiglio ed è rieleggibile. Il presidente convoca e presiede l'assemblea dei soci ed il consiglio direttivo.

Il presidente è il legale rappresentante dell'associazione.

Lo stesso rappresenta l'associazione nei confronti dei terzi ed ha facoltà di stare in giudizio sia come attore che come convenuto in nome e per conto dell'Associazione. Il presidente può inoltre nominare e revocare in accordo con il consiglio procuratori speciali dell'Associazione per determinati atti o categorie di atti.

Il presidente esegue o cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio direttivo-

Portavoce dell'Associazione è il presidente. Tale facoltà è parimenti riconosciuta al segretario, past president e presidente onorario, che, con obbligo di conferma da parte del consiglio direttivo, può essere revocata dal presidente.

Articolo 21 - Vice presidente

Il vice presidente, con maggiore anzianità anagrafica, sostituisce il presidente in caso d'impedimento, assenza o vacanza del medesimo e provvede a tutti i compiti attribuiti al presidente. Il vice presidente può essere investito di specifiche funzioni oltre a quelle proprie ad esclusione di quella di tesoriere ed ai compiti attribuiti ad altri vice presidenti e/o consiglieri.

Articolo 22 - Tesoriere

Al tesoriere è affidato il compito di predisporre tutti gli atti relativi alla gestione patrimoniale dell'associazione, di predisporre e presentare i bilanci da sottoporre al consiglio che devono comunque essere forniti ai soci almeno quindici giorni prima della loro approvazione. E' compito del tesoriere curare l'inventario dell'Associazione.

Articolo 23 - Segretario

Il segretario, oltre a svolgere le funzioni di cui agli articoli 11, 13 e 19 del presente statuto, è tenuto a predisporre ed a presentare annualmente al consiglio direttivo una relazione sull'attività dell'associazione ed ha facoltà di essere investito di specifiche funzioni. La carica di segretario è incompatibile con quella di tesoriere e presidente.

Articolo 24 - Organo di controllo e revisione legale dei conti

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o qualora l'assemblea lo ritenga opportuno. L'organo dura in carica 3 anni ma in ogni caso fino all'approvazione del bilancio consuntivo o rendiconto relativo all'ultimo esercizio. L'incarico può essere rinnovato.

I componenti dell'organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al comma 1, art. 31 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla legge, l'associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 25 - Comitato scientifico

L'Associazione potrà avvalersi del comitato scientifico dell'AICE, avanzando, tramite il consiglio nazionale di detta associazione, proprie richieste e proposte.

Articolo 26 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi di privati;
- c) contributi di enti o istituzioni pubbliche;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) entrate derivanti da attività commerciali marginali finalizzate e connesse al raggiungimento degli scopi sociali;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi) e da raccolte fondi;
- i) entrate da attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 ed ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 27 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) quanto di proprietà dell'Associazione "AICE UMBRIA";

- b) dei beni mobili ed immobili che sono o diventeranno di proprietà dell'Associazione;
- c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio;
- d) da eventuali erogazioni liberali, donazioni e lasciti.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. In ogni caso, tali distribuzioni dovranno essere effettuate a favore di altri enti del terzo settore, che per legge, statuto o regolamento perseguono i medesimi fini.

Il patrimonio dell'Associazione -comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate- è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Eventuali utili o avanzi di gestione verranno obbligatoriamente impiegati per realizzare le attività istituzionali dell'Associazione e quelle altre attività direttamente connesse a quella istituzionale. Entro il termine di predisposizione del bilancio consuntivo o rendiconto da parte del consiglio direttivo il tesoriere deve curare l'inventario generale dei beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione.

Articolo 28 - Bilancio

L'esercizio sociale chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il consiglio direttivo deve procedere alla formazione del bilancio consuntivo o rendiconto, da sottoporre alla verifica dell'organo di revisione e da presentare all'assemblea per l'approvazione entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, oppure entro 6 mesi ove vi siano particolari impedimenti dichiarati dal consiglio direttivo con una sua apposita deliberazione ma comunque nei termini per procedere agli adempimenti di deposito previsti dal D.Lgs. 117/2017.

I documenti di bilancio o rendiconto sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017, delle relative norme di attuazione e nel rispetto delle linee guida ministeriali e regionali in materia.

Il consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 3, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, il consiglio direttivo redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti connessi.

Il consiglio direttivo cura il deposito dei bilanci presso i registri previsti dalla normativa.

Articolo 29 - Cariche sociali

Le cariche sociali non possono essere ricoperte da parte di persone fisiche svolgenti attività imprenditoriale o professionale in favore delle persone con epilessia. Il consiglio potrà prevedere apposite tutele per le responsabilità che hanno capo al

presidente, al vice presidente ed altre cariche sociali, incluso il direttore dell'organo di stampa.

Articolo 30 - Organo di stampa

L'Associazione AICE UMBRIA ed i suoi soci possono avvalersi di contatto diretto con il direttore dell'organo di stampa dell'AICE secondo quanto da questi indicato.

I soci dell'Associazione hanno diritto a ricevere copia del "NOTIZIARIO" - organo di stampa dell'AICE, nei modi convenuti dall'assemblea nazionale dell'AICE, i soci delle associazioni socie.

Articolo 31 - Modifiche statutarie

Il presente statuto può essere modificato dall'assemblea dei soci in prima convocazione con il voto favorevole della maggioranza dei soci regolarmente iscritti nel libro soci e in seconda convocazione, da convocarsi in un giorno successivo, con il voto favorevole di almeno un terzo dei soci regolarmente iscritti nel libro soci.

Articolo 32 - Libri sociali obbligatori

L'Associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone apposita richiesta scritta al consiglio direttivo.

Articolo 33 - Scioglimento

L'Associazione potrà essere sciolta su deliberazione dell'assemblea dei soci in base alla norme stabilite dagli articoli 20 e 21 del codice civile. Il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del registro unico nazionale del terzo settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017. La deliberazione di scioglimento dovrà essere presa con la maggioranza prevista dall'art. 21 del codice civile.

I quorum previsti per lo scioglimento si applicano anche per le operazioni di fusione, scissione o trasformazione.

Articolo 34 - Clausola compromissoria

Ogni controversia che dovesse insorgere tra i soci, e tra questi e l'Associazione relativamente all'interpretazione dello statuto ovvero della sua attuazione, all'ammissione e radiazione dei soci, sarà devoluta ad un arbitro scelto tra persone di provata esperienza in ambito associazionistico e nominato di comune accordo dalle parti in lite. In mancanza di accordo, l'arbitro sarà nominato dal prefetto competente per la sede dell'Associazione.

L'arbitro dovrà prestare la propria opera gratuitamente, salvo un rimborso delle spese entro i limiti preventivamente stabiliti.

Articolo 35 - Varie

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del codice civile, in quanto applicabili, e le norme vigenti in materia.

Resta inteso che le disposizioni del presente statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del registro unico nazionale del terzo settore e/o l'iscrizione o migrazione dell'associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Resta inteso che, in parziale deroga rispetto a quanto precede, il comitato di gestione è sin da subito autorizzato a deliberare modifiche al presente statuto che dovessero essere richieste o comunque rendersi necessarie ai fini dell'approvazione da parte degli enti di vigilanza competenti.

Il presente Statuto, approvato all'unanimità dall'Assemblea dei Soci dell'Associazione Italiana Contro l'Epilessia Umbria Odv in data 15 febbraio 2021, entrerà in vigore il giorno successivo a quello dell'approvazione. 19/11/2022

L'Assemblea dei Soci dell'Associazione Italiana Contro l'Epilessia Umbria Odv ha conferito al Presidente il potere di disporre ogni atto conseguente per la sua registrazione e per la registrazione dell'Associazione al Registro regionale del Volontariato dell'Umbria

